

CEPI SPA

Sede legale: Via Selva, 18 – 47122 Forlì

C.F. e P.iva: 01746760402

www.cepisilos.com

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*
AI SENSI DEL D.LGS. n. 24/2023 ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA EUROPEA N. 1937/2019

Redazione e approvazione

06/12/2023

Il Consiglio di Amministrazione di CEPI SPA:

- **VISTA** la Direttiva UE/2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dell'Unione Europea;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*»;
- **VISTE** le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, approvate da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

approva la seguente “*Procedura Whistleblowing*”, disponendo che la stessa venga pubblicata sul sito ufficiale della società e diffusa all'interno dei luoghi di lavoro.

1 – OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha quale obiettivo quello di disciplinare le modalità di trasmissione delle segnalazioni di comportamenti illeciti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 nonché dei contenuti delle Linee Guida adottate da Anac, della Guida Operativa emanata da Confindustria nonché, da ultimo, dalle norme contenute all'interno del Protocollo *Whistleblowing* adottato da CEPI SPA

Al fine di garantirne la massima diffusione, la presente procedura è pubblicata sul sito aziendale della società e diffusa presso tutto il personale dipendente attraverso l'inoltro di specifica informativa nonché mediante affissione nelle bacheche aziendali.

All'interno di tale documento il segnalante ha la possibilità di rinvenire ogni informazione afferente al contenuto della segnalazione, alle modalità di trasmissione e di gestione della stessa nonché alle tutele apprestate dalla normativa in commento.

2 – MODALITÀ DI DEPOSITO DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

CEPI SPA ha predisposto un canale interno che consente la presentazione delle segnalazioni *whistleblowing* sia mediante modalità scritta che modalità orale garantendo la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Tale canale è accessibile tramite la piattaforma web pubblicata sul sito aziendale di CEPI SPA e raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo:

www.cepilos.it

Per trasmettere una segnalazione è necessario cliccare alternativamente l'icona Invia una segnalazione, successivamente:

<u>CLICCARE SUL CANALE DI SEGNALAZIONE PRESENTE</u>	<u>nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma scritta</u>
<u>“CASELLA VOCALE”</u>	<u>nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma orale</u>

Il segnalante sarà aiutato nella compilazione della segnalazione da una serie di passaggi guidati.

Il segnalante avrà la possibilità di:

	scegliere se rendere nota la propria identità e quindi indicare nelle apposite sezioni i dati che ne consentono l'individuazione (nome, cognome, altro recapito di contatto); oppure, restare anonimo <i>flaggando</i> l'apposito campo.
	allegare files e/o documenti, in qualsiasi formato, utili alla ricostruzione della violazione segnalata.

Al Segnalante verrà assegnato un codice univoco da conservare, in quanto permette, accedendo al link su indicato e incollando nel campo “Hai già inviato una segnalazione”, di monitorare lo stato di avanzamento e comunicare con l'azienda.

La perdita di tale codice non potrà essere ripristinata dal sistema e il segnalante dovrà depositare nuova segnalazione.

3 – OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni di leggi nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, commessi nel contesto lavorativo di CEPI SPA.

La normativa prevede che il segnalante possa segnalare sia violazioni di norme nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231) sia violazioni della normativa europea.

Con particolare riferimento alla normativa europea nonché alla normativa nazionale di recepimento è possibile segnalare le seguenti tipologie di violazione:

	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: <ul style="list-style-type: none">• appalti pubblici;• servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;• sicurezza e conformità dei prodotti;• sicurezza dei trasporti;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • tutela dell'ambiente; • radioprotezione e sicurezza nucleare; • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; • salute pubblica; • protezione dei consumatori; • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
	<u>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>
	<u>Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali</u>
	<u>Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione</u>

Al contrario, **non** possono essere oggetto di segnalazione:

- segnalazioni motivate da interesse personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di carattere ingiurioso/offensivo o aventi finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o pettegolezzi;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (quali, a mero titolo esemplificativo, servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

ART. 4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Affinché la segnalazione presentata tramite i canali di cui al l'articolo precedente trovi adeguato riscontro e non sia archiviata, è necessario che la stessa sia:

	<u>circostanziata</u>	Deve contenere una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione, del luogo e del tempo in cui tali
---	------------------------------	--

		fatti si sono verificati, di ogni informazione e/o indicazione utile per individuare l'identità del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso la violazione nonché di ogni dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti per oggetto della Segnalazione
	<u>fondata</u>	Deve essere basata su elementi di fatto forniti di un certo grado di certezza e attendibilità e non su mere supposizioni, sospetti e/o voci di corridoio.

ART. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta inoltrata la segnalazione attraverso i canali di cui sopra, il Responsabile della gestione della segnalazione:

	<u>mantiene un contatto con il segnalante</u> e richiede, ove necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazioni
	fornisce al segnalante, <u>entro 3 mesi</u> (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento, <u>adeguato riscontro</u> delle attività/iniziativa di natura istruttoria che intende intraprendere con riferimento alla segnalazione nonché delle risultanze emerse all'esito delle stesse
	<u>se accerta l'inammissibilità o l'infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione</u> fornendo al segnalante adeguata motivazione

Le **segnalazioni** e la relativa documentazione sono **conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ART. 6 – TUTELE DEL SEGNALANTE

CEPI SPA:

	<u>garantisce la riservatezza dell'identità</u> del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte o citate nella segnalazione, nonché del
---	---

	contenuto della stessa e di ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante
	<u>garantisce misure di protezione</u> al segnalante e a tutte le persone coinvolte mediante il divieto espresso di porre in essere qualsiasi genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione

ART. 8 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per visionare le modalità di funzionamento della piattaforma e i principi base della normativa è possibile prendere visione del seguente video:

[HTTPS://VIMEO.COM/877844217?SHARE=COPY](https://vimeo.com/877844217?share=copy)

Il video è presente anche nella pagina di segnalazione, in modo da poterne prendere visione in qualunque momento.